

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2691

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bagni di Lucca

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai da alcuni anni, in Italia è in corso un ampio dibattito sull'opportunità dell'apertura di nuove case da gioco. Appare ormai inadeguato il divieto generale per il gioco d'azzardo contenuto negli articoli 718 e seguenti del codice penale. Infatti le case da gioco non sono più viste con sospetto ma, nelle numerose nazioni dove la normativa ne consente l'apertura, costituiscono un momento di aggregazione delle famiglie e nemmeno sono più considerate un valido mezzo di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, stante l'elevato livello raggiunto dalla tecnologia per il controllo dei movimenti di valuta. È comunque un dato di fatto che l'Italia ha un numero di case da gioco assolutamente inferiore a nazioni confinanti con il nostro Paese, come la Francia, la Slovenia, l'Austria e il Principato di Monaco.

Infatti in Italia vi sono solo quattro case da gioco all'interno delle quali è legale praticare il gioco d'azzardo: Campione, Venezia, Sanremo e Saint Vincent. Nel resto d'Europa le case da gioco sono oltre quattrocento, molte delle quali facilmente raggiungibili dall'Italia. Se prendiamo atto da una parte dell'esistenza del fenomeno delle scommesse clandestine, che rappresenta una delle principali risorse della criminalità organizzata, dall'altra del notevole esborso di valuta italiana che avviene ogni anno nelle casse dei casinò stranieri, si deve convenire sull'opportunità di procedere alla apertura di nuove case da gioco, tra cui una nel comune di Bagni di Lucca.

È noto che Bagni di Lucca è stata la sede della prima casa da gioco pubblica europea e vanta una tradizione storica da rivalutare e considerare nei confronti di qualsiasi altra località che richieda l'apertura di una casa da

gioco. Già nel 1738 la Repubblica lucchese autorizzò il gioco d'azzardo nei locali delle terme a Bagni Caldi. Nel 1807, durante il Principato di Elisa Baciocchi Bonaparte, fu concessa la «privativa» (concessione) dei giochi d'azzardo all'interno delle terme. Nel 1819 Maria Luisa di Borbone emise una «notifica» (regolamento) per l'accesso al «Casinò de' Bagni». Nel 1823 fu emesso un nuovo «regolamento di Polizia» che vietava ovunque il gioco d'azzardo, ma confermava la deroga per Bagni di Lucca, e le citazioni storiche che registrano la continuazione del gioco d'azzardo in questo comune, sia pure in forma non ufficializzata, continuano fino al 1953.

È da considerare inoltre che gli abitanti sono favorevoli alla riapertura, fino ad avere costituito ormai da anni un comitato pro casa da gioco, e che l'11 settembre 1981 gli amministratori comunali riaprirono simbolicamente il casinò municipale di Bagni di Lucca, atto per il quale esiste un procedimento penale presso la pretura di Borgo a Mozzano.

È inoltre da evidenziare come la cittadina sia uno dei centri termali più antichi e noti d'Italia e dispone quindi di una buona ricettività alberghiera alla quale devono aggiungersi le disponibilità dei comuni limitrofi.

Sono innegabili i vantaggi anche economici che deriverebbero al comune di Bagni di Lucca e ai comuni della provincia dal proposto utilizzo a scopo di ulteriore promozione turistica e di tutela del patrimonio culturale dei proventi derivanti dalla concessione della casa da gioco.

Ulteriore considerazione, e non secondaria, è quella che l'apertura della casa da gioco a Bagni di Lucca non contrasta con la nota proposta di apertura di una casa da

gioco a Viareggio, già presentata in questa e nelle precedenti legislature, ma le è anzi complementare e diviene di reciproco sup-

porto per la promozione di un livello medio-alto di presenze turistiche nella provincia lucchese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Bagni di Lucca.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Toscana su richiesta dal sindaco del comune di Bagni di Lucca, previa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Toscana con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, disciplinando in particolare il divieto di accesso per i minori ed i militari in servizio;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni e l'orario di apertura;

d) tutte le modalità per la concessione della gestione a privati, prevedendo il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste nella concessione senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

3. Ove il presidente della giunta regionale non emetta il decreto di cui al comma 1 nei termini indicati, il consiglio comunale di Bagni di Lucca è autorizzato ad emanare le norme regolamentari di cui al comma 2.

Art. 3.

1. I proventi derivanti dalla concessione della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 30 per cento al comune di Bagni di Lucca, con l'obbligo per l'amministrazione di destinarne un terzo ad attività promozionali e al recupero di beni artistici e un terzo a finalità sociali;

b) il 50 per cento agli altri comuni della provincia di Lucca, suddiviso in percentuale in relazione al numero degli abitanti, con l'obbligo per ogni amministrazione di destinare un terzo ad attività promozionali e al recupero di beni artistici e un terzo a finalità sociali;

c) il 20 per cento alla provincia di Lucca.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dall'avvenuto incasso da parte del comune di Bagni di Lucca del totale importo annuo del corrispettivo della concessione.

Art. 4.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati come pubblici.

2. Il concessionario e i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco sono assoggettati alle norme vigenti per prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita di cui

al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, e alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

3. In tema di nuove normative per la trasparenza delle operazioni finanziarie e di prevenzione di riciclaggio la casa da gioco è assimilata alle imprese creditizie e alle società di intermediazione finanziaria.

Art. 5.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

